



La legge di delegazione europea - Il semestre A.C. 1836-A

Dossier n° 94/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
24 aprile 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1836-A
Titolo:	La legge di delegazione europea - Il semestre
Iniziativa:	Governativa
Date:	
approvazione in Commissione:	26 marzo 2014

Sintesi del contenuto

Il provvedimento consta di **11 articoli** ed è corredato da **due allegati**, A e B, che contengono, rispettivamente, **2 e 15 direttive** da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Articolo 1

L'**articolo 1** reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le **procedure**, i **principi** ed i **criteri direttivi di carattere generale** previsti dagli articoli 31 e 32 della [legge n. 234 del 2012](#), stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate.

Articolo 2

L'**articolo 2** conferisce al Governo, ai sensi dell'[articolo 33 della legge n. 234 del 2012](#), una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti **sanzioni penali o amministrative** per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 3

L'**articolo 3, modificato nel corso dell'esame in Commissione**, detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della [direttiva 2013/36/UE](#) sull'**accesso all'attività degli enti creditizi** e sulla **vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento** nonché del **regolamento n. 575/2013** relativo ai **requisiti prudenziali per gli enti creditizi**.

La delega definisce la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, Bankitalia e Consob, l'ampiezza del ricorso alle fonti secondarie e il coordinamento con le norme di diritto societario vigenti; nel corso dell'esame in sede **referente**, è stato chiarito tutti i provvedimenti normativi, anche aventi natura di normativa secondaria di attuazione o esecuzione, devono essere adottati entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

La delega appare in ogni caso più ampia del disposto normativo europeo con riguardo alla **materia sanzionatoria**. Si recepisce la direttiva in relazione all'obiettivo di **sanzionare** in primo luogo **l'ente** e, solo sulla base dei presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale, l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. In tale ambito, nel corso dell'esame in sede **referente** è stato previsto che nell'applicazione delle sanzioni si tenga conto anche delle **dimensioni delle società o enti**. E' stato inoltre rimodulato l'importo delle **sanzioni minime** applicabili alle **persone fisiche**, da 10.000 a **5.000 euro**.

Si prevede poi una delega volta a **estendere il principio del favor rei**, individuare **strumenti deflativi del contenzioso** o di **semplificazione dei procedimenti** di applicazione della sanzione, **escludere la sanzione** per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità. Il governo è quindi delegato ad **adequare l'entità delle sanzioni** previste nella normativa **antiriciclaggio**, nonché ad assicurare il **coordinamento dell'ordinamento** vigente con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Il **27 gennaio 2014** la [Commissione europea](#) ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per il

mancato recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Il termine per recepire la direttiva è **scaduto il 31 dicembre 2013**.

Articolo 4

L'**articolo 4**, **modificato nel corso dell'esame in Commissione**, reca i principi e i criteri direttivi specifici per il **recepimento** nell'ordinamento nazionale della **nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito**, contenuta nella [direttiva 2013/14/UE](#) e nel **regolamento (UE) n. 462/2013**.

In particolare il legislatore, all'atto del recepimento, dovrà prevedere - ove opportuno - il **ricorso alla disciplina secondaria**, al fine di **ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico** ai *rating* del credito emessi da agenzie di rating del credito. Dovranno inoltre essere apportate alle norme vigenti le modificazioni opportune per assicurare il miglior coordinamento con le nuove disposizioni, per applicare correttamente e integralmente la disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico ai *rating* emessi da tali agenzie, garantendo la massima **protezione dell'investitore** e di **tutela della stabilità finanziaria**, secondo quanto precisato durante **l'esame del provvedimento in Commissione**.

Nel **corso dell'esame in sede referente** è stato specificato che il legislatore delegato dovrà **rafforzare**, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a **metodi alternativi rispetto** a quelli offerti dalle **agenzie di rating**.

Articolo 5

L'**articolo 5** - che reca solo una modifica di carattere formale - contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del [Regolamento n. 345 del 2013](#) relativo ai **fondi europei per il venture capital (EuVECA)** e del [Regolamento n. 346 del 2013](#) relativo ai **fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF)**.

I due regolamenti, entrati in vigore il 22 luglio 2013, richiedono in particolare agli Stati membri di designare le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei gestori nonché per sanzionare le violazioni degli obblighi posti dagli stessi regolamenti. In particolare il legislatore, all'atto del recepimento, dovrà apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al TUF ([D.Lgs. n. 58 del 1998](#)) per l'adeguamento ai citati regolamenti, prevedendo - ove opportuno - il ricorso alla disciplina secondaria. Le competenze e i **poteri di vigilanza** previsti nei regolamenti dovranno essere attribuiti **alla Banca d'Italia e alla CONSOB**, in relazione alle rispettive competenze. Dovrà essere assicurato un *appropriato* grado di **protezione dell'investitore** e di **tutela della stabilità finanziaria**.

Si evidenzia che il [D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44](#) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2014), nel dare attuazione alla [direttiva 2011/61/UE](#), sui gestori di fondi di investimento alternativi, ha già provveduto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). Si segnala peraltro che i citati fondi EuVECA e EuSEF rientrano tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio regolati dalla [direttiva 2011/61/UE](#). L'[articolo 12 della legge n. 96 del 2013](#) (legge di delegazione europea 2013) contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva 2011/61/UE](#).

In particolare l'[articolo 1 del D.Lgs. n. 44 del 2014](#) ha introdotto il nuovo **articolo 4-quinquies** del TUF il quale individua le autorità nazionali competenti in merito agli EuVECA e agli EuSEF nella Banca d'Italia e nella Consob. La norma attribuisce alle due autorità, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di vigilanza e di cooperazione previsti dai citati regolamenti UE.

L'[articolo 7 del D.Lgs. n. 44 del 2014](#), inoltre, ha apportato modifiche alla parte V (Sanzioni), titolo II (Sanzioni amministrative), del TUF, per estendere le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste anche alle violazioni di norme introdotte in attuazione della [direttiva 2011/61/UE](#). In tale contesto sono stati inseriti anche i gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA) e i gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

Articolo 6

L'**articolo 6**, **modificato nel corso dell'esame in Commissione** ([articolo 6](#) nel testo iniziale) delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/GAI sullo **scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea**, riproducendo l'[articolo 51 della legge comunitaria 2008](#) che prevedeva analoga delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta.

In base al comma 1 il Governo dovrà esercitare la delega entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea attenendosi (comma 2) a specifici criteri, relativi alle definizioni usate dalla direttiva, alla circolazione e tipologia di informazioni, alle motivazioni e finalità delle stesse, ai canali e alla lingua di comunicazione tra le autorità statali, alla tutela dei dati personali ed alla segretezza delle indagini, alle possibili ipotesi di rifiuto di collaborazione tra Stati. **La Commissione ha integrato il**

contenuto dell'articolo 6 prevedendo che sullo schema di decreto legislativo debba essere acquisito il **parere delle competenti Commissioni parlamentari** di Camera e Senato.

Articolo 7

L'**articolo 7, modificato nel corso dell'esame in Commissione**, reca una delega al Governo per l'emanazione di un testo unico che raccolga tutte le disposizioni di attuazione degli atti dell'Unione europea in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea.

L'**oggetto** della delega è stato ampliato, **nel corso dell'esame in sede referente**, al fine di comprendere anche gli **“aspetti rilevanti in materia di asilo non normati dalla legislazione comunitaria”**.

Alcuni di questi aspetti rilevanti non comunitari sono individuati nei quattro **principi e criteri direttivi** aggiunti sempre in sede referente; si tratta, in particolare del primo e del secondo, mentre gli altri due fanno riferimento a disposizioni di origine comunitaria.

Il primo criterio direttivo, finalizzato espressamente all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, dispone che il testo unico dia attuazione all'articolo 25 della Convenzione di Ginevra del 1951 (ratificata con la [legge 722/1954](#)) sull'**assistenza amministrativa**.

Tale disposizione prevede che se un rifugiato ha normalmente bisogno, per l'esercizio di un diritto, dell'assistenza di autorità straniere alle quali non si può rivolgere, gli Stati contraenti sul cui territorio l'interessato risiede vigilano affinché tale assistenza gli sia fornita sia dalle proprie autorità, sia da autorità internazionali, e che tali autorità rilascino o facciano rilasciare ai rifugiati, sotto il loro controllo, i documenti o i certificati che sono normalmente rilasciati a uno straniero dalle sue autorità nazionali, o comunque per il loro tramite. I documenti in tal modo rilasciati sostituiscono gli atti ufficiali rilasciati a stranieri dalle loro autorità nazionali e fanno fede fino a prova del contrario.

Il principio al diritto all'assistenza amministrativa è stato recepito nel nostro ordinamento in via di prassi ed applicato per talune fattispecie non solamente ai beneficiari di protezione internazionale, ma anche a coloro che ne hanno fatto richiesta.

Il secondo principio direttivo, anch'esso finalizzato all'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, prevede che costoro siano inclusi, per due anni dopo la concessione dello *status*, tra le categorie delle **persone svantaggiate** che devono costituire almeno il 30% del personale delle **cooperative sociali** affinché queste possano usufruire dei benefici fiscali come previsto dall'**art. 4 della legge 381/1991** di disciplina delle cooperative sociali.

Il terzo principio direttivo dispone in ordine alla predisposizione di procedure specifiche per il **reinsediamento** in Italia dei rifugiati che vivono in Paesi terzi. Si tratta di coloro che hanno abbandonato il proprio Paese perché perseguitati e che hanno trovato rifugio in un Paese terzo, spesso confinante col Paese di provenienza; sono Paesi generalmente molto poveri e dove spesso permangono i rischi per l'incolumità dei profughi.

L'Unione europea ha elaborato un programma comune di reinsediamento dei rifugiati nei Paesi membri. In particolare, tra le azioni finanziate dal Fondo europeo per i rifugiati vi è appunto il reinsediamento dei rifugiati nell'UE, come stabilito dalla decisione [Decisione 2007/573/UE](#) che disciplina il funzionamento del Fondo per il periodo 2008-2013. Specifiche risorse sono state finalizzate al finanziamento delle iniziative di reinsediamento con la [Decisione n. 281/2012/UE](#) di modifica della Decisione del 2007.

Il quarto principio direttivo stabilisce che il testo unico disciplini i mezzi di **impugnazione contro le decisioni di trasferimento del richiedente asilo** dallo Stato membro in cui si trova allo Stato membro competente ad esaminare la sua domanda, ai sensi dell'art. 27, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 64/2013 (c.d. **Dublino III**) del 26 giugno 2013 che prevede appunto la possibilità di ricorso avverso le decisioni di trasferimento, le cui modalità sono definite secondo il diritto interno di ciascun Paese membro. La possibilità di ricorso era prevista anche dalla normativa previgente (Regolamento (CE) n. 343/2003, c.d. Dublino II, del 18 febbraio 2003, art. 19) ma con il nuovo regolamento il ricorso deve avere effetto sospensivo della decisione di trasferimento e le modalità e i termini della sospensione sono appunto da disciplinare con atto interno.

Con lettera di **costituzione in mora** del 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha aperto la **procedura di infrazione (n. 2012/2189)** nei confronti dell'Italia contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle [direttive 2005/85/UE](#) (direttiva “procedure”), 2003/9/UE (direttiva “accoglienza”), 2004/83/UE (direttiva “qualifiche”), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento “Dublino”, recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo).

In particolare le violazioni contestate consisterebbero:

- nella **limitata capacità dei centri di accoglienza** dei richiedenti asilo, e l'inconsistenza di fatto dell'accesso alle condizioni di accoglienza.
- nelle **procedure di domanda di asilo**, in particolare la mancanza, nella pratica, di un accesso effettivo alla procedura pertinente, sia in generale, sia con particolare riferimento ai richiedenti asilo

per i quali è prevista la procedura Dublino.

Con lettera di costituzione in mora ex art 258 TFUE del 24 gennaio 2014 la Commissione ha avviato la procedura di infrazione n. 2014/136 per **mancato recepimento** della [direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme **sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale**, su uno **status** uniforme per i **rifugiati** o per le persone aventi titolo a beneficiare della **protezione sussidiaria**, nonché sul **contenuto della protezione riconosciuta** (il termine per il recepimento è scaduto il 21 dicembre 2013). Si segnala tuttavia che ai fini del recepimento della direttiva citata, in attuazione della delega conferitagli con legge di delegazione europea 2013 ([art. 1 della legge n. 96 del 2013](#)), il Governo ha adottato il [decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18](#), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 marzo 2014. In ragione di tale recepimento la Commissione europea dovrebbe presumibilmente chiudere la procedura di infrazione citata.

Articolo 8

L'**articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in Commissione**, stabilisce alcuni **principi e criteri direttivi specifici**, ulteriori a quelli generali di cui all'articolo 1, per il recepimento della **direttiva 2013/32/UE** (riportata nell'Allegato B del presente provvedimento) recante disposizioni relative alle **procedure per il riconoscimento della protezione internazionale**. Si tratta di una direttiva di rifusione che sostituisce, abrogandola, la direttiva 2005/85/UE del 1° dicembre 2005 (la c.d. **direttiva "procedure"**) recepita con il decreto legislativo 25/2008.

Tra i principi introdotti vi è l'esclusione, nel recepimento della direttiva, dell'introduzione dell'**uso di Paese di origine sicuro** e di **Paese terzo sicuro**.

Si tratta di una procedura semplificata di esame delle domande di asilo, prevista sia dalla direttiva procedure originaria, sia (con lacune modifiche) dalla nuova direttiva, se i richiedenti provengono da un Paese di origine sicuro. Entrambe le direttive danno facoltà agli Stati membri di utilizzare o meno tale procedura. L'Italia, nel recepimento della direttiva del 2005, non ha esercitato tale facoltà.

Gli altri principi e i criteri direttivi sono i seguenti:

- mantenere e rafforzare gli standard di garanzia (quali l'informazione, l'assistenza anche sanitaria, l'iscrizione anagrafica) previsti dalla normativa attualmente in vigore ed in particolare quelli nei confronti dei minori non accompagnati;
- non prevedere procedure non diversificate di esame delle domande;
- garantire indipendenza di giudizio e professionalità del personale addetto alla valutazione delle domande anche attraverso l'adozione di percorsi formativi adeguati e un codice di condotta;
- assicurare l'accesso ai posti di frontiera ai rappresentanti degli enti di tutela dei rifugiati, compreso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite durante la presentazione della domanda di asilo;
- garantire uniformità di interpretazione dei criteri per il riconoscimento della protezione internazionale;

L'articolo in esame autorizza la spesa di **10 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2014 per far fronte agli oneri connessi alla sua attuazione, cui si provvede attraverso lo stanziamento del fondo speciale iscritto, al fine del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Articolo 9

L'**articolo 9, introdotto nel corso dell'esame in Commissione**, stabilisce alcuni **principi e criteri direttivi specifici**, ulteriori a quelli generali di cui all'articolo 1, per il recepimento della **direttiva 2013/33/UE** (riportata nell'Allegato B del presente provvedimento) che disciplina le condizioni materiali di **accoglienza**, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta. La direttiva sostituisce, abrogandola, la [direttiva 2003/9/CE](#) (la c.d. direttiva accoglienza) del 27 gennaio 2003, recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005.

Gli specifici principi e i criteri direttivi individuati dall'articolo in esame sono i seguenti:

- mantenere e rafforzare gli standard di garanzia nell'accoglienza dei richiedenti asilo;
- istituire organismi di concertazione con compiti di indirizzo, programmazione e attuazione delle politiche dell'asilo;
- garantire l'accesso e la fruizione delle misure di accoglienza a tutti i richiedenti asilo e a coloro che abbiano manifestato l'intenzione di presentare domanda;
- rafforzare il coordinamento tra i servizi di accoglienza e il monitoraggio delle condizioni di accoglienza.

L'articolo in esame autorizza la spesa di **5 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2014 per far fronte agli oneri connessi alla sua attuazione, cui si provvede attraverso lo stanziamento del fondo speciale iscritto, al fine del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Articolo 10

L'[articolo 10](#), introdotto nel corso dell'esame in Commissione, detta i **principi e criteri direttivi specifici** per il recepimento della [direttiva 2013/11/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (**direttiva sull'ADR per i consumatori**). In particolare si vincola il Governo a rendere applicabile la direttiva anche alle procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, introducendo a garanzia alcuni criteri di imparzialità e indipendenza.

Articolo 11

L'[articolo 11](#), introdotto nel corso dell'esame in Commissione, posticipa alcuni dei termini di delega recati dalla [legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009](#). In particolare la proroga concerne:

- il termine per la delega disposta dall'**articolo 40, comma 1**, della legge di contabilità n. 196/2009 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione delle missioni e dei programmi di spesa: tale termine, attualmente fissato in quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge di contabilità, e pertanto scadente al 1° gennaio 2014, viene postposto al 31 dicembre 2015 (lettera a);
- il termine della delega per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di competenza, stabilito dall'**articolo 42, comma 1**, anche esso entro il 1° gennaio 2014, che viene posticipato al 31 dicembre 2015 (lettera b);
- il termine per l'adozione di un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, di cui all'**articolo 50, comma 1** della medesima legge di contabilità, la cui scadenza viene prorogata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 (lettera c).

L'articolo mette in relazione la proroga con la finalità di dar piena attuazione al **Regolamento UE n. 473/2013** del 21 maggio 2013 "*per le parti non direttamente applicabili*", sulle disposizioni comuni per il **monitoraggio** e la **valutazione** dei **documenti programmatici di bilancio** e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro.

Allegato A - 2013/37/UE

La [direttiva 2013/37/UE](#) interviene in materia di **riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico**, attraverso la modifica della [direttiva 2003/98/CE](#), la c.d. **direttiva PSI (Public Sector Information)**, ed è finalizzata a favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea.

La **nuova direttiva PSI**, salvo eccezioni specifiche, obbliga gli enti pubblici a rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali e non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati.

Inoltre, è stato esteso, l'ambito di applicazione della direttiva anche alle biblioteche, comprese quelle universitarie, ai musei e agli archivi, in precedenza escluse, purché questi detengano i diritti di proprietà intellettuale. Il **termine di recepimento** della direttiva è il **18 luglio 2015**.

Allegato A - 2013/61/UE

La [direttiva 2013/61/UE](#), inserita nel corso dell'esame in Commissione, apporta modifiche alle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle "regioni ultraperiferiche" francesi, in particolare Mayotte, escludendo tale territorio **dall'ambito di applicazione territoriale delle predette direttive** 2006/112/CE e 2008/118/CE e, dunque, dalla disciplina europea in materia di IVA e di accise, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**.

Allegato B - 2009/138/CE

La [direttiva 2009/138/UE](#) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (**cd. Solvency II**) armonizza le legislazioni degli Stati membri in materia assicurativa, al fine di fornire alle imprese un quadro giuridico per esercitare la propria attività nel mercato interno. Il sistema è basato su tre "pilastri": requisiti patrimoniali quantitativi (primo pilastro), governance, gestione del rischio e vigilanza (secondo pilastro), obblighi informativi a fini di vigilanza e trasparenza nei confronti del mercato (terzo pilastro).

Il termine di recepimento della direttiva era fissato al 30 giugno 2013, ma si ricorda che il 21

novembre 2013 il Parlamento europeo ha approvato la proposta di **modifica** della [direttiva 2009/138/UE](#): la modifica riguarda in particolare il **termine di recepimento** e la **data di entrata in vigore** della nuova disciplina, che sono fissati rispettivamente al 31 marzo 2015 e al 1° gennaio 2016.

Allegato B - 2012/35/UE

La [direttiva 2012/35/UE](#) è stata spostata dall'Allegato A all'Allegato B nel corso dell'esame in Commissione e sarà quindi necessario il **parere delle Commissioni parlamentari competenti** sul relativo schema di decreto. Non sono previsti criteri specifici di delega, pertanto valgono i principi e criteri direttivi generali previsti dall'art. 1.

La direttiva 2012/35/UE interviene in materia di requisiti minimi di **formazione per la gente di mare** modificandola precedente direttiva 2008/106/CE per tenere conto delle modifiche (c.d."emendamenti di Manila") introdotte nel 2010 alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare (STCW). Le modifiche riguardano principalmente i profili dei certificati di competenza della gente di mare. Si fissano inoltre limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e per i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento nell'ottica di prevenire l'affaticamento.

Il **termine per il recepimento** della direttiva è fissato al **4 luglio 2014**, con l'eccezione di una disposizione.

Allegato B - 2013/11/UE

La [Direttiva 2013/11/UE](#) è volta a garantire che i **consumatori** possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La direttiva si applica alle **procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie**, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione. Il **termine di recepimento** della direttiva è il **9 luglio 2015**.

Allegato B - 2013/14/UE

La [direttiva 2013/14/UE](#) apporta modifiche ad alcune disposizioni comunitarie già vigenti in relazione **all'eccessivo affidamento ai rating del credito**. In particolare sono modificate le direttive 2003/41/UE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, 2009/65/UE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi. La direttiva impone ai predetti investitori istituzionali l'obbligo di **non affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito** o di non utilizzarli come unico parametro ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti da essi realizzati. Il **termine di recepimento** della direttiva è il **21 dicembre 2014**.

Allegato B - 2013/29/UE

La [direttiva 2013/29/UE](#) stabilisce norme volte a realizzare la **libera circolazione degli articoli pirotecnici** nel mercato interno assicurando un livello elevato di **protezione della salute umana** e di **sicurezza pubblica** nonché la **tutela** e l'incolumità dei **consumatori**, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla **protezione ambientale**. Inoltre fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri **entro il 30 giugno 2015**.

Allegato B - 2013/30/UE

La [direttiva 2013/30/UE](#) al fine di **ridurre** il verificarsi di **incidenti** gravi legati alle operazioni in mare nel **settore degli idrocarburi**, e di limitarne le conseguenze, interviene sulla **responsabilità dell'operatore**, sia dal punto di vista della sua individuazione, che dal punto di vista delle **garanzie** che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio alla prosecuzione delle operazioni in mare. Si richiede, pertanto, che in sede di rilascio dell'autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, lo Stato membro si assicuri che il soggetto autorizzato sia in possesso della capacità finanziaria necessaria per garantire operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili, fornendo al contempo prove adeguate sulla capacità di adottare le misure idonee a coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi. Si richiede al contempo che, nello svolgimento di ogni attività legata alle operazioni in mare, l'operatore adotti le più idonee **misure di riduzione del rischio**. La direttiva deve essere recepita entro il 19 luglio 2015.

Allegato B - 2013/31/UE

La [direttiva 2013/31/UE](#) modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie relative agli **scambi** ed alle **importazioni** nella UE di **cani, gatti e furetti**, tenendo conto anche del regolamento (UE) n. 576/2013 del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che ha abrogato il precedente [regolamento \(CE\) 998/2003](#) in materia. Il **termine di recepimento** della direttiva è il **28 dicembre 2014**.

Allegato B - 2013/32/UE

La [direttiva 2013/32/UE](#) reca disposizioni relative alle **procedure per il riconoscimento della protezione internazionale** (comprendente il riconoscimento dello *status* di rifugiato e quello di protezione sussidiaria): la presentazione della domanda, l'individuazione delle autorità competenti a ricevere ad esaminare le domande, le procedure di esame, le garanzie e gli obblighi dei richiedenti, nonché le procedure di revoca, cessazione e rinuncia della protezione e le modalità di impugnazione delle decisioni.

Si tratta di una direttiva di **rifusione** che sostituisce, abrogandola, la [direttiva 2005/85/UE del 1° dicembre 2005](#) (la c.d. direttiva "procedure") recepita con il [decreto legislativo 25/2008](#).

La nuova direttiva procedure, che fa parte, come la [direttiva 2013/33/UE](#), del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo *Sistema europeo di asilo*, è finalizzata ad armonizzare le prassi applicative vigenti nei Paesi membri, per le quali si sono riscontrate diverse divergenze.

A tal fine, viene in primo luogo stabilito un termine certo (6 mesi) per la decisione sulla domanda di protezione, derogabile solo in determinate circostanze (per un totale, al massimo, di 21 mesi) .

Inoltre, vengono ridefiniti e, in alcuni casi, rafforzati, gli istituti di garanzia che devono essere assicurati ai richiedenti nel corso della procedura, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle altre categorie di persone vulnerabili.

Il **termine di recepimento** della direttiva è del **20 luglio 2015**, ad **eccezione** delle disposizioni relative al termine di conclusione dei procedimenti, che devono essere recepite entro il 20 luglio 2018.

Allegato B - 2013/33/UE

La [direttiva 2013/33/UE](#) disciplina le **condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale** di coloro che hanno ottenuto la **protezione internazionale** (riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta.

La direttiva sostituisce, abrogandola, la [direttiva 2003/9/UE](#) (la c.d. direttiva accoglienza) del 27 gennaio 2003, recepita dall'ordinamento italiano con il [decreto legislativo 140/2005](#).

La nuova direttiva accoglienza fa parte, come la [direttiva 2013/32/UE](#), del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo *Sistema europeo di asilo*.

In particolare, viene prevista una nuova disciplina sul trattenimento del richiedente protezione che può essere disposto esclusivamente in presenza di determinate condizioni e con l'assicurazione di adeguate garanzie. Il **termine per il recepimento** della direttiva scade il **20 luglio 2015**.

Allegato B - 2013/34/UE

La [direttiva 2013/34/UE](#) riguarda i **bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni** di talune tipologie delle imprese dei Paesi membri dell'Unione europea.

La direttiva, che modifica la [direttiva 2006/43/UE](#) e abroga le direttive 78/660/UEE e 83/349/UEE, tende principalmente a **migliorare la portata informativa del documento contabile** e ad avviare un **processo di semplificazione degli oneri amministrativi**, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Il recepimento di tale direttiva dovrà avvenire **entro il 20 luglio 2015**, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.

Allegato B - 2013/36/UE

La [direttiva 2013/36/UE](#) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e il [regolamento n. 575/2013](#) relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento recepiscono a livello UE l'**accordo di Basilea 3** sui requisiti patrimoniali delle banche. Il **termine di recepimento** della direttiva è il **31 dicembre 2013**.

Allegato B - 2013/38/UE

La [direttiva 2013/38/UE](#) apporta modifiche alla precedente [direttiva 2009/16/UE](#), in materia di **controlli delle navi da parte dello Stato di approdo**, per richiamare espressamente le disposizioni della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, attribuire alla Commissione europea competenze di

esecuzione di alcune disposizioni, definire meglio i poteri degli ispettori delle navi battenti bandiera di Paesi che non abbiano sottoscritto nessuna delle convenzioni internazionali a tutela della sicurezza, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo e prevedere infine la possibilità del fermo della nave anche nel caso di violazioni dei diritti dei marittimi, oltre che nei casi già previsti in precedenza di pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente.

Il **termine per il recepimento** della direttiva è fissato al **21 novembre 2014**.

Allegato B - 2013/39/UE

Nel corso dell'esame in Commissione è stata inserita la [direttiva 2013/39/UE](#) (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/60/UE e 2008/105/UE per quanto riguarda le **sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque**). Il principale obiettivo della direttiva è quello di **ampliare l'elenco delle** cosiddette **sostanze prioritarie**, vale a dire delle sostanze chimiche che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico e per le quali l'Unione europea stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nelle acque superficiali. A tal fine la direttiva riscrive l'allegato X della [direttiva 2000/60/UE](#) (direttiva quadro sulle acque), che contiene l'elenco delle sostanze prioritarie, introducendovi **nuove sostanze**, alcune delle quali ritenute pericolose, quali ad es. diossine-furani (PCDD-PCDF) e perfluorotano sulfonato (PFOS). Vengono altresì dettate nuove disposizioni relative all'aggiornamento di tale allegato.

Un'altra importante novità apportata dalla [direttiva 2013/39/UE](#) risiede nell'introduzione di **nuovi standard di qualità ambientale** (SQA) a livello europeo, per i corpi idrici superficiali, per tutte le sostanze prioritarie elencate (nuovo art. 3 della direttiva 2008/105/UE).

Ulteriori novità riguardano l'obbligo, per la Commissione, di stabilire (entro il 14 settembre 2014) un **elenco di controllo** di sostanze per le quali gli Stati membri dovranno raccogliere dati di monitoraggio, allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento (art. 8-ter della direttiva 2008/105/UE), nonché di definire (ove possibile entro il 13 settembre 2015) un **approccio strategico riguardante l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze farmaceutiche** (nuovi articoli 8-ter e 8-quater della [direttiva 2008/105/UE](#)).

Il **termine di recepimento** della direttiva (entrata in vigore il 13 settembre 2013) negli ordinamenti nazionali è fissato al **14 settembre 2015**.

Con riferimento alla politica delle acque, si segnala che lo scorso marzo, la Commissione europea ha pubblicato una **comunicazione** relativa all'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!" (COM(2014)177). Tale iniziativa è la prima ad aver raggiunto i requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 211/2011, attuativo dell'art. 11 del TFUE e a costituire pertanto oggetto della valutazione nel merito da parte della Commissione.

Allegato B - 2013/42/UE e 2013/43/UE

Le **direttive 2013/42/UE** e **2013/43/UE** introducono, con l'approvazione di alcune modifiche della [direttiva 2006/112/UE](#) (direttiva di rifusione della normativa europea in materia di IVA), nuovi strumenti di contrasto alle **frodi Iva**, rese sempre più complesse e difficili da individuare grazie anche all'utilizzo di mezzi elettronici. Per il recepimento delle due direttive **non è fissato alcun termine**.

La [direttiva 2013/42/UE](#) prevede un meccanismo "di reazione rapida" (detto "*Quick Reaction Mechanism*" - QRM), che permette agli Stati membri di applicare temporaneamente il **meccanismo dell'inversione contabile** (e quindi designare il cessionario/committente quale debitore dell'Iva), su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi, per un tempo **massimo di nove mesi**, in casi di particolare urgenza nei quali si profili il rischio di perdite finanziarie gravi e irreparabili. A tale scopo la misura deve inviare notificata alla Commissione e agli altri Stati membri.

La [direttiva 2013/43/UE](#) dispone, in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema Iva più resiliente di fronte a casi di frode in materia di Iva, l'**applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile** alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.